

Civile Ord. Sez. U Num. 25319 Anno 2026
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: GIANNACCARI ROSSANA
Data pubblicazione: 15/09/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12000/2025 R.G. proposto da:

E-distribuzione Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Petracca unitamente
all'avvocato Giovanni Domenico Travia

-ricorrente-

contro

Squillace Maria Giovanna, Squillace Pasquale, Squillace Anna Maria
Concetta, Squillace Maria Antonia, Rechichi Maria Immacolata,
rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Cardone

-controricorrenti e ricorrenti in via incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 58/2025
depositata il 17/01/2025.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dal Consigliere Rossana Giannaccari.

FATTI DI CAUSA

1.E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Calabria, resa pubblica il 17.1.2025, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale è stata accolta, per quanto di ragione, la domanda proposta da Squillace Pasquale, Squillace Maria Giovanna, Squillace Maria Antonia, Squillace Anna Maria Concetta, Rechichi Maria Immacolata nei confronti di Enel Distribuzione, oggi E-distribuzione s.p.a., avente ad oggetto l'accertamento dell'installazione, da parte della società convenuta, di diciannove pali in cemento, in assenza di procedura espropriativa, con conseguente condanna alla rimozione degli impianti ed al risarcimento del danno nella misura di € 2000,00, oltre interessi legali; è stata, invece, rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di elettrodotto proposta da Enel Distribuzione s.p.a.

Gli attori avevano dedotto di essere comproprietari di alcuni fondi agricoli sui quali l'Enel Distribuzione s.p.a. aveva installato, senza autorizzazione e in mancanza di una regolare procedura ablativa, diciannove pali in cemento con linea di bassa tensione, due contatori di utenza privata ed un traliccio per rete di media tensione con tre cavi.

Il risarcimento del danno riguardava l'abusiva occupazione sia dei terreni che dell'area sottostante i cavi elettrici, posti su pali e tralicci, nonché il danno derivante dall'asservimento di fatto dei fondi medesimi, dal mancato utilizzo dei fondi per la loro naturale coltivazione e dalla perdita di ulteriori redditi; in subordine, nell'ipotesi di costituzione di servitù di elettrodotto eventualmente richiesta dalla convenuta in via riconvenzionale, gli attori avevano chiesto la corresponsione dell'indennità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di asservimento ex artt. 122 e 123 del R.D. n. 1775 del 1933, oltre al risarcimento dei danni.

L'Enel Distribuzione spa si era costituita per resistere alla domanda e, in via riconvenzionale, aveva chiesto accertarsi l'usucapione del diritto di servitù di elettrodotto relativamente agli impianti di media e bassa tensione; in subordine, aveva eccepito la prescrizione del diritto.

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 18.1.2019, aveva accolto le domande degli attori ed ordinato la rimozione delle opere realizzate ed il risarcimento dei danni in misura equitativa nella somma complessiva di euro 2.000,00; il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione per carenza di prova dei suoi presupposti.

Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, E-distribuzione spa aveva proposto appello ed aveva dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di elettrodotto poiché il giudice di primo grado non avrebbe valutato il contratto, prodotto in giudizio, di somministrazione di energia elettrica per usi domestici del 1980, che costituirebbe prova documentale e non contestata dell'esistenza ultraventennale della servitù di elettrodotto.

In via subordinata, E-distribuzione spa aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alle domande inerenti la linea MT (media tensione) dichiarata di pubblica utilità, a seguito dell'autorizzazione in sanatoria degli impianti, ex art. 25 L.R. Calabria n. 17/2000, pubblicata nel B.U.R. del 16.5.2006; in via ulteriormente gradata, l'appellante aveva reiterato l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

Con l'atto d'appello, l'E- Distribuzione s.p.a (già Enel Distribuzione s.p.a) aveva prodotto il provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicato sul BUR del 16.5.2006, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.17/2000.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Squillace Pasquale, Squillace Maria Giovanna, Squillace Maria Antonia, Squillace Anna Maria Concetta, Rechichi Maria Immacolata si erano costituiti in giudizio per resistere all'appello e, in via incidentale, avevano lamentato la quantificazione del danno.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17.1.2025, aveva dichiarato inammissibile per tardività, ex art. 345 c.p.c., la produzione del provvedimento di sanatoria pubblicato sul BUR del 16.5.2006, trattandosi di documento che avrebbe dovuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, iniziato nel 2008.

Nel merito, la Corte distrettuale aveva rigettato l'appello principale, difettando la prova dell'epoca di realizzazione degli impianti ed aveva escluso che la richiesta attorea di corresponsione dell'indennità potesse essere qualificata come rinuncia abdicativa alla tutela reale.

Quanto all'appello incidentale, la Corte d'appello aveva confermato la liquidazione equitativa del danno da lesione del diritto di proprietà determinata dal giudice di primo grado, tenendo conto del valore degli immobili desumibile dai relativi atti di acquisto prodotti.

2. Avverso tale sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, la E-Distribuzione s.p.a ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Squillace Pasquale, Squillace Maria Giovanna, Squillace Maria Antonia, Squillace Anna Maria Concetta, Rechichi Maria Immacolata, hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

3. Il Presidente Titolare della II Sezione civile, rilevato che con il primo e secondo motivo, era stata sollevata questione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha disposto la trasmissione della causa alle Sezioni Unite.

Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Alessandro Pepe, nelle sue conclusioni ha chiesto l'accoglimento del terzo motivo del ricorso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principale, il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale.

In prossimità dell'adunanza in camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione delle norme sulla giurisdizione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.1, c.p.c. perché la sentenza impugnata sarebbe stata emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria sebbene la controversia avesse ad oggetto l'occupazione di un suolo per la realizzazione di un elettrodotto destinato a servizio pubblico essenziale, per la quale sussisterebbe la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a.

La ricorrente sostiene che, pur in assenza di un provvedimento formale, vengano in gioco comportamenti riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, funzionalmente connesso a un'attività autoritativa assimilabile ai procedimenti espropriativi.

A supporto di tale tesi, si richiama l'art. 25 della Legge Regionale Calabria, che avrebbe attribuito alle Province territorialmente competenti il potere di autorizzare la costruzione di impianti elettrici funzionali all'interesse pubblico ed avrebbe previsto che i proprietari degli impianti già realizzati alla data della sua entrata in vigore potessero ottenere l'autorizzazione in sanatoria mediante l'adozione del relativo decreto contenente la dichiarazione di pubblica utilità.

Tale procedimento, benché finalizzato alla sanatoria di un'opera già realizzata, si collocherebbe nell'ambito dei procedimenti preordinati all'esproprio, i quali, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. g), c.p.a., sarebbero devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo poiché l'amministrazione avrebbe posto in essere un comportamento riconducibile, anche in via mediata, all'esercizio del potere pubblico, secondo la nozione accolta dall'art. 7 c.p.c.. 6

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli art. 112, 37 e 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione preliminare del difetto di giurisdizione del giudice ordinario determinata dalla dichiarazione di inammissibilità, per tardività, del decreto provinciale di sanatoria pubblicato nel BUR del 16.5.2006, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 17/2000, recante la dichiarazione di pubblica utilità della linea elettrica di media tensione, essendo atto soggetto a pubblicità legale.

L'Enel s.p.a. rileva di aver allegato, già in primo grado, che l'elettrodotto era oggetto di sanatoria ai sensi della normativa regionale e, sulla base di tale allegazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare il difetto di giurisdizione, tanto più che il decreto provinciale di sanatoria, sebbene prodotto in grado d'appello, sarebbe conoscibile dal giudice perché soggetto a pubblicità legale, in quanto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dei principi sull'interpretazione delle domande con riferimento alla conferma della statuizione di condanna alla rimozione delle opere in quanto vi sarebbe stata una rinuncia implicita alla tutela reale. La ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha condannato l'E-Distribuzione spa alla rimozione dell'elettrodotto, sostenendo che gli attori, nel richiedere il risarcimento per equivalente per la perdita di valore dei fondi, avessero manifestato la volontà univoca di ottenere un ristoro economico in luogo della restituzione del bene, rinunciando implicitamente alla tutela reale.

4. Con il quarto motivo, si deduce l'omesso esame della pubblicità legale del provvedimento di sanatoria pubblicato sul BURC, recante la dichiarazione di pubblica utilità, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; la ricorrente sostiene che non si trattasse di un documento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nuovo ma di documentazione ricognitiva di un atto soggetto a pubblicità legale.

5. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, l'E- Distribuzione s.p.a deduce la violazione e falsa applicazione dei principi sulla rinuncia implicita alla tutela reale, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.; si censura la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui ha rigettato l'appello incidentale sul presupposto che gli attori avessero avanzato, in primo grado, domanda di risarcimento danni, anche in misura equitativa, in via subordinata e nella eventualità in cui la E- Distribuzione spa, in via riconvenzionale, avesse avanzato domanda di costituzione di servitù di elettrodotto.

5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente - perché pongono questioni attinenti alla giurisdizione- sono infondati.

5.1. La E- Distribuzione s.p.a., in primo grado, aveva resistito alla domanda degli attori di accertamento dell'occupazione dei loro terreni con l'imposizione abusiva della servitù di elettrodotto senza nulla eccepire in ordine al difetto di giurisdizione del giudice ordinario; anzi, oltre a resistere alla domanda, l'Enel Distribuzione s.p.a aveva chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di elettrodotto.

Rimasta soccombente nel merito, solo in appello l'E- Distribuzione s.p.a. ha sollevato la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale aveva resistito ed aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione.

Queste Sezioni Unite hanno già statuito che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto (Sez. Un., 20 ottobre

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2016, n. 21260; Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 1309; Sez. Un., 23 luglio 2018, n. 19522; Cass., S.U. n. 22439S/2018).

La statuizione sul merito contiene implicitamente quella sull'antecedente logico da cui è condizionata e, cioè, sull'esistenza della giurisdizione, in difetto della quale non avrebbe potuto essere adottata.

L'accertamento della giurisdizione non rappresenta, quindi, un mero passaggio interno della statuizione di merito, ma costituisce un capo autonomo suscettibile di passare in giudicato anche nel caso in cui il giudice si sia pronunciato solo implicitamente sul punto.

Di fronte ad una sentenza di rigetto della domanda non è ravvisabile una soccombenza dell'attore, anche in via riconvenzionale, sulla questione di giurisdizione; rispetto al "capo" relativo alla giurisdizione egli va considerato a tutti gli effetti vincitore, avendo il giudice riconosciuto la sussistenza del proprio dovere di decidere il merito della causa, così come implicitamente o esplicitamente sostenuto dallo stesso attore, che a quel giudice si è rivolto, con l'atto introduttivo della controversia, per chiedere una risposta al suo bisogno individuale di tutela.

5.2.I principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite sono applicabili anche nel caso in cui il convenuto non abbia eccepito il difetto di giurisdizione e, anzi, innanzi al giudice adito dagli attori, abbia proposto domanda riconvenzionale.

Tanto è avvenuto nel caso di specie in cui l'E- Distribuzione s.p.a. aveva resistito alla domanda degli attori di rimozione delle linee elettriche innanzi al giudice ordinario ed aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione.

Non essendo soccombente sul capo della decisione relativo alla giurisdizione, E- Distribuzione s.p.a. non era legittimata a proporre impugnazione su tale capo.

Non ha pregio il rilievo del ricorrente secondo cui l'eccezione di difetto di giurisdizione era fondata sulla produzione, in grado d'appello, del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

provvedimento di autorizzazione in sanatoria pubblicato nel BUR del 16.5.2006, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.17/2000.

Come correttamente affermato dalla Corte d'appello, si trattava di documento antecedente all'introduzione del giudizio di primo grado, che la parte avrebbe potuto produrre tempestivamente, al fine di provare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

5.3.I primi due motivi di ricorso devono, pertanto, essere rigettati mentre, il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentali vanno rimessi, per la decisione, alla Seconda Sezione Civile, tabellarmente competente in materia di diritti reali.

P.Q.M.

Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale e rimette alla Seconda Sezione Civile, che deciderà sul terzo e quarto motivo del ricorso principale e sul ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Presidente
Pasquale D'Ascola

Corte di Cassazione - copia non ufficiale